

**ACCORDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.11 BIS E ART. 22 CCNL, PARTE TERZA, PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA.**

Il giorno 04 novembre 2019, presso la Sede di Cassa Centrale Banca, Via Segantini, 5, Trento.

**TRA**

La Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano (di seguito CCB), in persona dell'Amministratore Delegato Mario Sartori, assistito dal Responsabile del Servizio Gestione e Amministrazione del Personale Paolo Tavagnutti e dal Responsabile del Welfare e Relazioni Sindacali del Gruppo Cassa Centrale Banca, Pasquale Del Buono e da Erica Giancesini

e

La Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dal sig. Domenico Mazzucchi e dalla RSA Paola Lepore;

La Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST – CISL), rappresentata dai sigg. Alberto Giordano e Andrea Di Noia;

La Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC – CGIL) rappresentata dalla sig. Rosaria Sarpedone e Stefano Guolo e dalla RSA Manuela Holzkecht;

La UIL, Credito, Esattorie e Assicurazioni (UIL.C.A.) rappresentata dal sig. Alessandro Dallabona.

**Visto**

L'art. 11 bis e l'art. 22, parte terza del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 21.12.2012, così come rinnovato dall'accordo del 9 gennaio 2019;

Visto il D.I. 82761/2014 e successive integrazioni e modificazioni

**Le Parti convengono**

di attivare le prestazioni straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2014 mediante l'erogazione, in

 1

forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della contribuzione correlata nei confronti del personale coinvolto nel processo di agevolazione all'esodo di seguito descritto.

L'individuazione del personale destinatario delle misure di agevolazione all'esodo avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2014, n. 82761, ossia adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Fermo quanto sopra, le parti convengono che il processo di agevolazione all'esodo verrà realizzato mediante adesione volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, secondo un criterio di progressione che tenga conto della maturazione individuale dei requisiti di accesso alla pensione e interesserà fino ad un massimo di 15 persone, tra coloro che vogliano accedervi e che matureranno la pensione ex Legge 92/2012 (cd. Fornero) entro il 31.12.2024. Il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà sarà pari a 36 mesi.

La cessazione del rapporto avverrà su base consensuale e si perfezionerà con la stipula di accordi individuali di adesione definitiva al presente accordo collettivo aziendale riportante la data concordata di uscita e da formalizzare entro il 15.12.2019.

Nei predetti accordi individuali, le parti concordano che venga prevista la fruizione anche parziale di eventuali residui di ferie e permessi maturati e non goduti prima della cessazione del rapporto di lavoro, salvo diverso accordo tra la Banca e il singolo collaboratore.

Le parti precisano che la normativa di riferimento in materia pensionistica per l'individuazione dei potenziali aderenti alle previsioni di cui al presente accordo è quella in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso (normativa previdenziale Monti/Fornero Legge 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche). Qualora, durante tutto il periodo di applicazione del presente accordo dovessero intervenire modifiche normative al regime pensionistico vigente ovvero modifiche al vigente regolamento del Fondo di Solidarietà tali da determinare conseguenze sull'attuazione dello stesso, l'azienda e le OO.SS firmatarie del presente accordo, si incontreranno per verificare gli effetti derivanti dalle suddette modifiche e ritrovare le possibili soluzioni economiche che rimarranno a carico della azienda, idonee a garantire i lavoratori.

Per i suddetti accordi individuali sarà in ogni caso privilegiata la forma del verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art 411 c.p.c.

Considerato l'articolo 11 del D.l. n. 82761/2014 e la delibera n. 1/2017 adottata dal Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, le parti concordano nel ritenere incompatibile l'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito con la percezione di eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo che possano derivare dall'attività lavorativa svolta dal percettore, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata, nel periodo di fruizione dell'assegno

stesso, a favore di altri soggetti in concorrenza con la Cassa Centrale Banca e anche, a mero titolo esemplificativo, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni o servizi di investimento, anche se appartenenti al Gruppo.

Ai fini di cui sopra, i destinatari dell'assegno straordinario si impegnano a comunicare tempestivamente alla Cassa Centrale Banca ogni tipologia di rapporto eventualmente instaurato nel periodo di percezione dell'assegno straordinario.

Inoltre, Cassa Centrale Banca, si impegna a non instaurare alcuna forma di consulenza e collaborazione diretta o indiretta con i destinatari delle prestazioni straordinarie del Fondo e ex dipendenti ora titolari di pensione.

A tutti coloro che aderiranno al processo di esodo previsto dal presente accordo:

- a) La Cassa Centrale Banca si impegna ad applicare le condizioni Bancarie tempo per tempo vigenti riservate al personale in servizio, sui rapporti in essere alla data delle singole risoluzioni del rapporto di lavoro, per tutto il periodo di intervento dell'assegno straordinario erogato da parte del Fondo di solidarietà.
- b) la Cassa Centrale Banca provvederà a versare agli aderenti, per il solo periodo di intervento del Fondo di Solidarietà, l'intera quota per l'adesione individuale alla Cassa Mutua provinciale di categoria nonché l'intera quota del costo di proseguimento della copertura per la garanzia LTC.

#### RICAMBIO GENERAZIONALE

Al fine di favorire il ricambio generazionale in Capogruppo, a fronte degli accessi al fondo esuberi, la Cassa Centrale Banca si impegna ad assumere a tempo indeterminato o a trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, nell'ambito delle Aree Professionali, per n° 15 persone, entro il 31.12.2021.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto che, esaminati tutti gli aspetti di fatto e di diritto inerenti la presente operazione, ritengono pienamente esplicita la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 22 del vigente CCNL.

Il presente atto, per volere esplicito delle parti ha valore di accordo sindacale sulla base del quale accedere ai finanziamenti del Fondo di Solidarietà.

Letto, accettato e sottoscritto.



3



FABI

FIRST/CISL  
*André*  
*André*

CASSA CENTRALE BANCA



FISAC/CGIL  
*Stefano*  
*Stefano*

UILCA

